COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI REGIONALI

Art. 47

Esecutività delle deliberazioni soggette a controllo di merito

Articolo abrogato dal d.lgs. 13 febbraio 1993, n. 40 come modificato dal d.lgs. 26 novembre 1993, n. 479.

Abrogato dal 12 dicembre 1993 · versione 9

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Costituzione e funzionamento degli organi regionali
Estremi	Legge 10 febbraio 1953, n. 62
Titolo	V — Commissario del Governo e controlli
Capo	II — Controlli sull'amministrazione regionale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 1953

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costituzione-e-funzionamento-degli-organi-regionali/art-47-esecutivita-delle-deliberazioni-soggette-a-controllo-di-merito

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it